



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la programmazione e la Gestione delle
Risorse Umane, Finanziarie e Strutturali
Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia
Scolastica per la gestione dei Fondi Strutturali per
l'Istruzione e per l'Innovazione Digitale
Ufficio IV



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna

ISTITUTO COMPRENSIVO N. 8 - MODENA

Viale Reiter, 81 - 41121 MODENA - Tel. 059.222373 - Fax 059.239972

Sito web: www.ic8modena.edu.it - C.F.: 94186010362 e-mail:

moic845006@istruzione.it - moic845006@pec.istruzione.it



IC 8 Modena

Prot. n. 1575/1.1.h
Modena, 11/03/2020

Al personale
A.T.A.

Alla R.S.U. d'Istituto

Al sito web

**OGGETTO: INTEGRAZIONE AL PIANO DELLE ATTIVITÀ DEL PERSONALE A.T.A.
a.s. 2019-2020.**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Vista l'emergenza epidemiologica da Covid 19 in atto;

Visto il D.P.C.M. 8 Marzo 2020 ("sono sospese le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado" art. 1, comma 1, lettera h) le cui disposizioni hanno effetto fino al 3 Aprile 2020, salvo diverse previsioni;

Viste le istruzioni operative per il personale A.T.A. emanate dal Ministero dell'Istruzione il 10 Marzo 2020 con la Nota n. 323 che chiarisce:

- "Ferma restando la necessità di assicurare il regolare funzionamento dell'istituzione scolastica, nella condizione di sospensione delle attività didattiche in presenza, ciascun Dirigente scolastico concede il lavoro agile al personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ove possibile rispetto alle mansioni) delle istituzioni scolastiche e, in analogia, ai docenti utilizzati nelle mansioni del personale amministrativo perché inidonei all'insegnamento. È comunque da disporsi l'adozione di misure volte a garantire il mantenimento dell'attività essenziale delle istituzioni scolastiche, adottando ogni forma di gestione flessibile del lavoro."

- "Il Dirigente scolastico, rispetto alle prestazioni dei collaboratori scolastici, **constatata la pulizia degli ambienti scolastici e assicurandosi che sia garantita la custodia e sorveglianza generica sui**

locali scolastici, limita il servizio alle sole ulteriori prestazioni necessarie non correlate alla presenza di studenti, attivando i contingenti minimi stabiliti nei contratti integrativi di istituto, ai sensi della legge 12 giugno 1990, n. 146, ovvero con provvedimento datoriale, nel caso di assenza di tale strumento.”

- “Le predette prestazioni saranno rese, informata la RSU, attraverso le turnazioni e le altre modalità di organizzazione del lavoro previste dal CCNL vigente del personale, tenendo presenti condizioni di salute, cura dei figli a seguito della contrazione dei servizi educativi per l’infanzia, condizioni di pendolarismo con utilizzo dei mezzi pubblici per i residenti fuori dal comune sede di servizio.”

- **“Solo dopo che il Dirigente scolastico abbia verificato che periodi di ferie non goduti da consumarsi entro il mese di aprile possano sopperire alla mancata prestazione lavorativa, può farsi ricorso alla fattispecie della obbligazione divenuta temporaneamente impossibile (art. 1256, c. 2, c.c.).** La norma di cui all’art. 1256, c. 2, c.c. entra in rilievo in tutti i casi in cui la prestazione lavorativa non sia possibile in modalità di lavoro agile, sempre che sia garantito il livello essenziale del servizio.”

SENTITO il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi;

SENTITO il personale ATA in servizio;

SENTITA la R.S.U. d’Istituto;

VISTO il Piano delle attività del personale ATA per l’anno scolastico 2019-2020 prot. 8835 del 30/11/2019

CONSIDERATE le esigenze di servizio;

VALUTATO che non può ritenersi garantito “il regolare funzionamento dell’istituzione scolastica nella condizione di sospensione delle attività didattiche in presenza”, tramite la presenza in servizio dei “contingenti minimi” che il Contratto d’Istituto in essere ha individuato per un tempo breve quale è la singola giornata di sciopero;

DISPONE

le seguenti integrazioni e variazioni al piano delle attività del personale A.T.A. per l’a.s. 2019-2020, la cui validità temporale è limitata al periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza, disposta dalle autorità competenti al fine di contenere la diffusione dell’epidemia Covid-19.

1. Qualora la sospensione delle lezioni riguardi un’intera settimana, la scuola resterà chiusa nella giornata del sabato e il personale A.T.A. con contratto a tempo pieno svolgerà le 36 ore settimanali dal lunedì al venerdì. L’orario di servizio potrà essere articolato in n. 7 ore e 12 minuti giornalieri, o n. 6 ore giornaliere e copertura della giornata di sabato con recupero, festività o ferie.

2. Constatata la pulizia degli ambienti scolastici, i plessi che non sono sede di segreteria saranno chiusi e il personale A.T.A. presterà a turno servizio presso la sede Paoli.

3. Il contingente giornaliero minimo, presso il plesso centrale, di collaboratori scolastici in servizio in presenza è fissato in n. 3 unità di personale così che, in caso di assenza, non si trovi mai ad essere presente a scuola un solo collaboratore scolastico.

4. Il contingente giornaliero minimo di assistenti amministrativi in servizio in presenza è fissato in n. 3 unità di personale, così che, in caso di una assenza, sia sempre possibile coprire sia l'ufficio personale/didattica che l'ufficio amministrativo/protocollo/affari generali.

5. Il personale A.T.A. svolgerà attività di servizio in presenza in base a turnazioni predisposte tenendo presenti **le singole condizioni di salute, la cura dei figli fino a sei anni a seguito della contrazione dei servizi educativi per l'infanzia ed eventuali condizioni di pendolarismo** con utilizzo dei mezzi pubblici per i residenti fuori dal comune sede di servizio.

6. Il personale A.A. non tenuto allo svolgimento dell'attività di servizio in presenza, potrà svolgere la prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile, nel rispetto delle modalità e alle condizioni previste da apposita nota.

7. Qualora il personale non tenuto allo svolgimento dell'attività di servizio in presenza non possa svolgere la prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile, fruirà degli eventuali giorni di ferie residui dell'anno precedente e, solo al completo esaurimento di questi ultimi, la mancata prestazione lavorativa potrà essere giustificata con la fattispecie della "obbligazione divenuta temporaneamente impossibile" ai sensi di legge.

8. La figura del D.S.G.A. valuterà di volta in volta se essere presente, svolgere lavoro agile da casa o assentarsi giustificando l'assenza con la fruizione di giorni di ferie residui dell'anno precedente.

L'esecuzione della presente integrazione al Piano e l'adozione dei necessari atti organizzativi è affidata al D.S.G.A.

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Anastasia Cantile

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/1993